

**DELIBERAZIONE 5 SETTEMBRE 2013
373/2013/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO NONCHÉ
APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA
SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 settembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011, ARG/gas 45/11 e sue successive modificazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, n. 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, n. 292/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 292/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, n. 361/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 361/2013/R/gas)
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, n. 363/2012/R/gas;
- il documento per la consultazione 13 dicembre 2012, n. 541/2012/R/gas;

- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di trasporto).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica e conseguente approvazione dei codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo, all'articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato ovvero modificato dall'Autorità sia pubblicato sul suo sito internet e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- con la deliberazione 361/2013/R/gas l'Autorità ha definito integrazioni alla disciplina del servizio di default trasporto introdotta con la deliberazione 249/2012/R/gas prevedendo in particolare che:
 - a) la risoluzione del contratto di trasporto nei confronti di un utente che non abbia reintegrato le garanzie a copertura delle partite economiche per il bilanciamento entro i termini previsti nel codice di rete, e la conseguente attivazione del servizio di default trasporto, decorra dal momento in cui si è verificata l'inadeguatezza delle garanzie prestate;
 - b) gli eventuali quantitativi di gas immessi dall'utente del bilanciamento interessato nel periodo successivo alla decorrenza della risoluzione siano regolati dal responsabile del bilanciamento unitamente e secondo i medesimi criteri previsti per la regolazione delle partite economiche per il bilanciamento a condizione che l'utente del bilanciamento abbia rispettato il divieto di fatturare ai propri clienti i prelievi effettuati successivamente alla decorrenza della risoluzione del contratto (ai sensi dei commi 11.9bis e 11.9ter della deliberazione ARG 45/11 come modificata dalla deliberazione 361/2012/R/gas);
- con la medesima deliberazione 361/2013/R/gas l'Autorità ha richiesto a Snam Rete Gas di trasmettere, entro tempi adeguati allo svolgimento delle procedure concorsuali per la selezione del fornitore transitorio per l'anno termico 2013-2014, una proposta di modifica del codice di rete funzionale a recepire le disposizioni del provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 55/09 in materia di preventiva consultazione;
- con nota in data 3 settembre 2013 (prot. Autorità n. 28782) Snam Rete Gas ha trasmesso la proposta di aggiornamento del codice di rete richiesta dalla deliberazione 361/2013/R/gas;
- le modalità attuative, contenute nella proposta di cui al punto precedente, della disciplina richiamata alla lettera b) non prevedono espressamente che la regolazione delle partite economiche è subordinata alla condizione che l'utente del bilanciamento abbia rispettato il divieto di fatturazione.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con la deliberazione 361/2013/R/gas l'Autorità ha inoltre previsto che le imprese regionali di trasporto, prima dell'avvio delle procedure effettuate dal responsabile del

bilanciamento ai sensi dell'articolo 14, della deliberazione 249/2012/R/gas, ne possano richiedere al medesimo responsabile del bilanciamento l'estensione per includere anche i propri punti di riconsegna nell'ambito per il quale il fornitore transitorio individuato con le medesime procedure svolge il proprio servizio;

- il relativamente breve periodo intercorso fra la pubblicazione della deliberazione 361/2013/R/gas e l'avvio delle procedure di cui al precedente punto, per gli anni termici 2013/2014 e 2014/2015, con la pubblicazione della relativa comunicazione da parte di Snam Rete Gas avvenuta al termine del mese di agosto 2013, potrebbe non aver consentito a tutte le imprese di trasporto regionali di avvalersi della facoltà di cui al precedente punto.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno precisare che la regolazione, secondo le modalità previste nella proposta di aggiornamento del codice di rete, delle partite economiche per il bilanciamento connesse ai quantitativi di gas eventualmente immessi dall'utente nel periodo successivo alla decorrenza della risoluzione del contratto di trasporto, avvenga, ai sensi del comma 11.9bis della deliberazione ARG/gas 45/11 come modificata dalla deliberazione 361/2012/R/gas, a condizione che l'utente abbia rispettato il divieto di cui al comma 11.9ter della medesima deliberazione;
- con la precisazione di cui al punto precedente, la proposta di aggiornamento del codice di rete trasmessa da Snam Rete Gas con nota in data 3 settembre 2013, sia coerente con le disposizioni della deliberazione 361/2012/R/gas;
- sia pertanto opportuno approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete con la precisazione sopra richiamata;
- sia inoltre opportuno prevedere il posticipo del termine entro le quali le imprese regionali di trasporto possano richiedere al responsabile del bilanciamento l'estensione alla propria rete dell'ambito per il quale il fornitore transitorio svolge il proprio servizio per gli anni termici 2013/2014 e 2014/2015;
- il posticipo del termine di cui al precedente alinea sia comunque tale da consentire a Snam Rete Gas di rendere nota l'eventuale estensione dell'ambito affinché i soggetti interessati a svolgere il ruolo di fornitore transitorio ne possano tenere conto prima della presentazione dell'offerta nella procedura di selezione;
- sia inoltre opportuno che l'eventuale estensione dell'ambito possa essere richiesto dall'impresa regionale di trasporto anche successivamente alla conclusione delle procedure di selezione del fornitore transitorio ed in tal caso l'efficacia dell'estensione sia subordinata all'accettazione del fornitore transitorio

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza e nei termini di cui in motivazione, la proposta di aggiornamento del codice di rete, presentata da Snam Rete Gas con la nota 3 settembre 2013 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di prevedere che ai fini della selezione del fornitore transitorio per gli anni termici 2013/2014 e 2014/2015, il termine per la richiesta da parte delle imprese regionali

di trasporto di estensione dell'ambito del servizio alla propria rete, ai sensi del punto 6 della deliberazione 361/2013/R/gas, sia fissato al 13 settembre 2013;

3. di prevedere che qualora la richiesta di cui al punto 2 fosse presentata successivamente al termine ivi previsto, l'efficacia dell'estensione dell'ambito del servizio sia soggetta ad accettazione del fornitore transitorio;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
5. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di rete sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni